Tribunale di Taranto sez. lav., 29/05/2023, n. 1275

## Fatto e diritto

Con ricorso del 29.8.22 la parte ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto la condanna dellâ?? Amministrazione resistente alla attribuzione del beneficio cd Bonus carta docenti per gli anni indicati in ricorso.

Il MI. resisteva.

Allâ??odierna udienza la causa Ã" stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.

\*\*\*\*\*\*

Il ricorso Ã" fondato e va pertanto accolto.

In base alla normativa, in particolare lâ??art. I comma 121 della L. n. 107/2015 ai sensi del quale â??Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, Ã" istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per lâ??aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dellâ??importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per lâ??acquisto di â?lâ?• Al ricorrente, in quanto docente precario, non era riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla â??formazioneâ?• e accreditati sulla c.d. carta docente.

Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dellâ??U.E. (CGUE, ord.18.5.2022: â??La clausola 4, punto 1, dellâ??accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nellà??allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa allâ??accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dellâ??istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dellâ??importo di EU. 500 allâ??anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per lâ??acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili allâ??aggiornamento professionale, per lâ??acquisto di hardware e software, per lâ??iscrizione a corsi per attivitA di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per lâ??ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attivitA di formazione e per la??acquisto di servizi di connettivitA al fine di assolvere lâ??obbligo di effettuare attivitA professionali a distanzaâ?•). Peraltro, lâ??interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C- 444/09, Gaviero e C-456/09, Ig. To. in cui si afferma che: â??unâ??indennità per anzianità di servizio â?! rientra nellâ??ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dellâ?? Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione dâ??impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennitA, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non puÃ<sup>2</sup> costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola della??Accordo Quadroa?•. Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparitA di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. Nel caso di specie, nulla Ã" stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ci $\tilde{A}^2$  ancora di pi $\tilde{A}^1$  se si considera che viene in rilievo la formazione e lâ??aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che lâ??attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto alla??istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione  $\tilde{A}$ " differenziata a seconda della stabilit $\tilde{A}$  o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non  $\tilde{A}$ " concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparitA di trattamento.

Venendo alla conseguenze pratiche di quanto finora detto, occorre qualificare correttamente la domanda della parte ricorrente.

Ebbene ad avviso di questo giudice lâ??azione va qualificata come di adempimento, in quanto correttamente tesa al pagamento di una somma di denaro determinata e certa ab origine, di fonte legale, che avrebbe dovuto essere corrisposta in corso di rapporto ma non lo  $\tilde{A}$ " stata, risultando le peculiarit $\tilde{A}$  imposte dal legislatore circa lâ??erogazione (ossia gli strumenti informatici necessari per spendere la somma in questione e i vincoli di spesa) non modificative della natura dellâ??obbligazione che era,  $\tilde{A}$ " e resta sempre e solo una obbligazione pecuniaria. ( $\hat{a}$ ??Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cio $\tilde{A}$ ", aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata

somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenzaâ?•: Cass. n. 34944/2021).

Né valgono a trasformare lâ??obbligazione da pecuniaria in una obbligazione di fare o in una di consegnare una cosa mobile determinata le modalitA attuative (L. 107/2015, art. 1 comma 122: â??Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dellâ??istruzione, dellâ??universitaâ?? e della ricerca e con il Ministro dellâ??economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalitaâ?? di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, lâ??importo da assegnare nellâ??ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dellâ??identitaâ?? digitale, noncheâ?? le modalitaâ?? per lâ??erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesimaâ?•) attraverso le quali la somma in questione viene concretamente assegnata ai docenti di ruolo e da questi utilizzata (attualmente Ã" previsto lâ??accesso ad un portale sul sito ministeriale tramite lâ??identità digitale SPID e creazione di buoni spesa da utilizzarsi o digitalmente per acquisti on line o fisicamente presso il singolo punto vendita o di erogazione del servizio). Dunque, non potrà certamente sostenersi che un eventuale impedimento che si situi nellâ??ambito di tali modalità attuative, in quanto ai precari non viene dato accesso alla piattaforma, renda impossibile la prestazione. Si tratta, infatti, di semplici modalitA di adempimento dellâ??obbligazione, inerenti più in generale ai doveri di collaborazione/cooperazione gravanti sul debitore, con conseguente necessitA da parte di questâ??ultimo di porre in essere tutte le prestazioni collaterali e accessorie necessarie e funzionali allâ??adempimento stesso.

Dunque, non potr $\tilde{A}$  negarsi la somma in questione perch $\tilde{A}$ © il portale informatico del Ministero non prevede lâ??accesso per i docenti precari o per gli ex precari, bens $\tilde{A}$ ¬ â?? ribaltandosi specularmente la prospettiva in esecuzione dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul debitore â?? dovr $\tilde{A}$  darsi accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto (e salva sempre ed evidentemente la possibilit $\tilde{A}$  per la P.A. â?? laddove lo ritenesse per s $\tilde{A}$ © maggiormente conveniente in termini di tempi e modi e, dunque, pi $\tilde{A}$ 1 funzionale al proprio buon andamento â?? di un pagamento ordinario al di fuori del canale della carta docente).

Ovviamente il meccanismo antidiscriminatorio comporta il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma in questione non sar $\tilde{A}$  una somma  $\hat{a}$ ? libera $\hat{a}$ ? dal punto di vista dello scopo, ma dovr $\tilde{A}$  essere accreditata al docente e potr $\tilde{A}$  essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato (evidentemente e come detto l $\hat{a}$ ?? obbligazione non si estingue perch $\tilde{A}$  $\tilde{Q}$  nei confronti degli ex docenti non sono pi $\tilde{A}$ 1 attive eventuali credenziali informatiche per usufruire della somma de qua; piuttosto, tal credenziali andranno eventualmente riattivate proprio quale obbligazione accessoria e meramente strumentale volta all $\hat{a}$ ?? adempimento dell $\hat{a}$ ?? obbligazione

principale). Ovviamente, visto che il più comprende il meno, sarà facoltà della P.A. soccombente procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro secondo le vie ordinarie (e, dunque, senza utilizzare il meccanismo e i vincoli di cui alla carta docente).

Premesso che nella specie trova applicazione il termine breve di prescrizione quinquennale di cui allâ??art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente â??ad anno o in termini pi $\tilde{A}^1$  brevi $\hat{a}$ ?•, bench $\tilde{A}$ © con le peculiari modalit $\tilde{A}$  attuative previste dalla legge, deve evidenziarsi che, a norma dell $\hat{a}$ ??art. 6 co. 6 d.m. 28.11.2016,  $\hat{a}$ ??le somme non spese entro la conclusione dell $\hat{a}$ ??anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell $\hat{a}$ ??anno scolastico successivo $\hat{a}$ ?•, sicch $\tilde{A}$ © la prescrizione decorre dalla conclusione di quest $\hat{a}$ ??ultimo; considerando altres $\tilde{A}$ ¬ che nella specie il beneficio  $\tilde{A}$ " stato richiesto a partire dall $\hat{a}$ ??anno scolastico 2016/2017 e che le relative somme potevano essere spese entro l $\hat{a}$ ??anno scolastico 2017/2018 terminato il 31.8.2018, tempestiva si rivela la notifica del ricorso giudiziale, siccome intervenuta entro il quinquennio immediatamente successivo a quest $\hat{a}$ ??ultima data.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) condanna il M.I.M. a riconoscere in favore della parte ricorrente le somme dovute per le causali di cui in motivazione, oltre accessori come per legge, nel limite prescrizionale, mediante accredito su â??carta docenteâ?•, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato o, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro con modalitĂ ordinarie;
- 2) condanna il M.I.M. a rimborsare al difensore antistatario della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in â?¬ 700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali

Taranto, 29.5.23

## Campi meta

## Massima:

L'impegno per la formazione continua e l'aggiornamento professionale dovrebbe essere equamente riconosciuto e supportato, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro. Supporto Alla Lettura :

## **CARTA DOCENTE**

La Carta del Docente Ã" unâ??iniziativa del Ministero dellâ??Istruzione e del Merito, prevista dalla L. 107 del 13 luglio 2015, volta a consentire ai docenti di ususfruire dei benefici previsti dalla carta elettronica per lâ??aggiornamento e la formazione del docente di cui allâ??art. 1, c. 121, della medesima legge (Buona Scuola). La Carta Ã" assegnata ai docenti di ruolo a tempo indterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole allâ??estero, delle scuole militari. Inoltre con il D.L. 69/2023, convertito in L. 103/2023, lâ??accesso alla Carta del Docento Ã" stato esteso anche ai supplenti annuali. La carta può essere utilizzata per lâ??acquisto di:

- libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili allâ??aggiornamento professionale;
- hardware e software;
- iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dellâ??istruzione, dellâ??università e della ricerca;
- iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- titoli per lâ??ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- iniziative coerenti con le attività individuate nellâ??ambito del piano triennale dellâ??offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui art. 1, c. 124, L. 107/2015 (Buona Scuola)